Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 281

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Venerdì, 6 novembre 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1970, n. **772.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Mesagne.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Brindisi in data 11 luglio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Mesagne è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 4 giugno 1882, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Mesagne (Brindisi), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Brindisi;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Mesagne;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 4 giugno 1882, modificato con regio decreto 7 giugno 1938.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 luglio 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 24. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 1970, n. **773**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029, e modificato con regio decreto 26 marzo 1942, n. 352, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduta la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

La statuto dell'Università degli studi di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 5 è abrogato e sostituito dal seguente:

L'Università conferisce le seguenti lauree:
1) in economia e commercio;
2) in economia aziendale;
3) in lingue e letterature straniere;
4) in lingue e letterature orientali;
5) in lettere;
6) in filosofia;
7) in chimica industriale,

e i seguenti diplomi:
1) di magistero in economia e diritto;
2) di magistero in economia aziendale;
3) di perfezionamento in una delle lingue e letterature straniere: francese, inglese, tedesca, spagnola e russa.

Dopo l'art. 13 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione, presso la facoltà di economia e commercio, del corso di laurea in economia aziendale.

Laurea in economia aziendale

Art. 14. — La durata del corso di laurea in economia aziendale è di quattro anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 15. — *Sono insegnamenti fondamentali:*
1) Matematica;
2) Sociologia;
3) Istituzioni di diritto privato;
4) Istituzioni di diritto pubblico;
5) e 6) Economia politica I e II;
7) Storia economica;
8) Statistica metodologica;
9) Economia aziendale;
10) Metodologie e determinazioni quantitative di azienda;
11) Diritto commerciale;
12) Politica economica e scienza delle finanze;
13) Economia aziendale (corso progredito);
14) Economia delle aziende commerciali;
15) Economia delle aziende industriali;
16) Economia delle aziende di credito;
17) Organizzazione del lavoro.

Sono insegnamenti complementari:
1) Economia delle aziende industriali: corso progredito;
2) Economia delle aziende di credito: corso progredito;
3) Economia delle aziende commerciali: corso progredito;
4) Statistica metodologica: corso progredito;
5) Metodologia delle scienze sociali;
6) Matematica finanziaria e attuariale;
7) Direzione e analisi del processo decisionale;
8) Organizzazione delle imprese industriali;
9) Programmazione e controllo;
10) Funzioni finanziarie;
11) Funzioni commerciali;
12) Funzioni di produzione;
13) Amministrazione del personale e analisi delle mansioni;
14) Economia dei settori di aziende industriali;
15) Economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali;
16) Economia delle imprese pubbliche;
17) Metodi quantitativi per le decisioni;
18) Bilancio ed altre determinazioni di sintesi;
19) Contabilità industriale;
20) Sistemi di informazione e di controllo;
21) Pianificazione a lungo periodo;
22) Economia delle fonti di energia;

23) Economia degli intermediari finanziari;
24) Rilevazioni bancarie;
25) Organizzazione delle aziende di credito;
26) Economia del medio circolante;
27) Economia del mercato mobiliare;
28) La gestione valutaria delle banche;
29) Economia delle aziende del grande dettaglio;
30) Tecnica delle ricerche di mercato;
31) Costi di distribuzione e canali di distribuzione;
32) Organizzazione commerciale;
33) Economia e tecnica della pubblicità;
34) Politica dei prezzi;
35) Tecnica del commercio internazionale;
36) Economia delle aziende di assicurazione e di previdenza;
37) Organizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche;
38) Bilancio ed altre determinazioni di sintesi nelle amministrazioni pubbliche;
39) Programmazione e pianificazione nella amministrazione pubblica;
40) Localizzazione delle imprese industriali e commerciali;
41) Costi e ricavi bancari;
42) Economia delle aziende agrarie;
43) Tecnologia dei processi produttivi;
44) Diritto industriale;
45) Diritto tributario;
46) Diritto fallimentare;
47) Diritto penale commerciale;
48) Diritto del lavoro e della previdenza sociale;
49) Diritto bancario e della borsa;
50) Diritto amministrativo;
51) Diritto internazionale.

Art. 16. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato tutti gli esami fondamentali ed inoltre nove insegnamenti opzionali, scelti fra gruppi di discipline indicate dalla facoltà per i singoli piani di studio.

Gli studenti possono, tuttavia, previa approvazione della facoltà, seguire un proprio piano degli studi, fatti salvi gli insegnamenti obbligatori; purchè esso comprenda insegnamenti impartiti nella facoltà.

Lo studente, inoltre, dovrà, prima di sostenere l'esame di laurea, dar prova di corretta conoscenza di due lingue straniere, scelte fra quelle impartite negli istituti linguistici dell'università.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 26. — CARUSO

Avviso di rettifica

Nel decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1970, n. 759, «Modificazioni allo statuto della libera Università degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1970, il comma che inizia con le parole «Lo studente» e termina con quelle «soli esami.» è soppresso.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1970.

Decadenza dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto presidenziale 26 novembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1969, registro n. 34 Tesoro, foglio n. 381, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 322 del 23 dicembre 1970, con il quale il dott. Vincenzo Esposito venne, tra gli altri, nominato agente di cambio presso la borsa valori di Roma;

Visto l'art. 12 della legge 23 maggio 1956, n. 515, secondo cui l'esercizio effettivo della funzione di agente di cambio è subordinato alla prestazione della cauzione stabilita per ciascuna borsa valori e che tale cauzione deve essere versata entro il termine massimo di quindici giorni dalla data di comunicazione della nomina, sotto pena di decadenza;

Viste le note n. 50847 del 2 marzo 1970 e n. 14249 del 12 marzo 1970, con le quali la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma comunica che il dott. Vincenzo Esposito ha dichiarato con nota del 9 marzo 1970 che non avrebbe provveduto al perfezionamento delle modalità per la nomina ad agente di cambio;

Ritenuto che nel frattempo, è trascorso anche il termine di quindici giorni per il versamento della cauzione e che, a termini del secondo comma dell'art. 12 della legge 23 maggio 1956, n. 515 sopracitata, ricorrono le condizioni per la dichiarazione di decadenza dalla nomina;

Visti l'art. 22 della legge 20 marzo 1913, n. 272, lo art. 2 del regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222 e l'art. 8 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Esposito è dichiarato decaduto dalla nomina di agente di cambio presso la borsa valori di Roma.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1970

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1970
Registro n. 26 *Tesoro, foglio n.* 355

(10339)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1970.

Decadenza dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto presidenziale 8 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1969, registro n. 37 Tesoro, foglio n. 206, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 29 del 3 febbraio 1970,

con il quale il dott. Angelo Nattino venne, tra gli altri, nominato agente di cambio presso la borsa valori di Genova;

Visto l'art. 12 della legge 23 maggio 1956, n. 515, secondo il quale l'esercizio effettivo della funzione di agente di cambio è subordinato alla prestazione della cauzione stabilita per ciascuna borsa valori e che tale cauzione deve essere versata entro il termine massimo di quindici giorni dalla data di comunicazione della nomina, sotto pena di decadenza;

Viste le note n. 231 del 23 febbraio 1970 e n. 474 del 10 marzo 1970, con le quali la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova comunica che il dott. Angelo Nattino ha dichiarato con nota del 10 febbraio 1970 che non avrebbe provveduto al perfezionamento delle modalità per la nomina, essendo già entrato a far parte del ruolo degli agenti di cambio presso la borsa valori di Roma, in seguito alla nomina avvenuta con decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1969;

Ritenuto che, nel frattempo, è trascorso anche il termine di quindici giorni per il versamento della cauzione e che, a termini del secondo comma dell'art. 12 della legge 23 maggio 1956, n. 515, sopracitata, ricorrono le condizioni per la dichiarazione di decadenza dalla nomina;

Visti l'art. 22 della legge 20 marzo 1913, n. 272, lo art. 2 del regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222 e l'art. 8 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Il dott. Angelo Nattino è dichiarato decaduto dalla nomina di agente di cambio presso la borsa valori di Genova.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1970

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1970
Registro n. 26 *Tesoro, foglio n.* 356

(10338)

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1970.

Sostituzione di componenti il comitato consultivo in materia di ricorsi avanzati dai lavoratori ai sensi dell'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, concernente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1969, con il quale, ai sensi dell'art. 4 della citata legge 29 aprile 1949, n. 264, è stato ricostituito, in seno alla commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati, il comitato avente la funzione di esprimere parere sui ricorsi prodotti dai lavoratori nelle materie indicate alle lettere *a*), *b*) e *c*) del secondo capoverso dell'art. 25 della legge stessa;

Vista la lettera n. 12415, datata 22 luglio 1970, con cui la Confederazione generale dell'agricoltura italiana designa, quali propri rappresentanti in seno al citato comitato, l'avv. Pietro Potestà quale suo rappresentante effettivo e il sig. Giulio Tarsitani quale suo rappresentante supplente in sostituzione, rispettivamente del dott. Giuseppe Misserville e del dott. Silvestro Cannamela;

Riconosciuta la necessità di provvedere a tale sostituzione;

Decreta:

Articolo unico

L'avv. Pietro Potestà e il sig. Giulio Tarsitani, sono chiamati a far parte, in qualità di membro effettivo il primo e di membro supplente il secondo, del comitato consultivo per l'esame dei ricorsi avanzati dai lavoratori ai sensi dell'art. 25 della legge 29 aprile 1949, numero 264, quali rappresentanti della Confederazione generale dell'agricoltura italiana, in sostituzione rispettivamente del dott. Giuseppe Misserville e del dott. Silvestro Cannamela.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 agosto 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(10613)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1970.

Integrazione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti il regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2418, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 640, ed il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 825, ratificato, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 1951, n. 189, concernenti la costituzione dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo (I.N.G.I.C.);

Visto l'art. 11 dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 15 novembre 1937, n. 2069;

Visto il decreto interministeriale 15 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1968, registro n. 23 Finanze, foglio n. 374, col quale venne nominato il consiglio di amministrazione dell'I.N.G.I.C. a decorrere dalla data del decreto interministeriale medesimo e per la durata di un quadriennio;

Vista la nota in data 25 luglio 1970, con la quale la presidenza dell'istituto ha comunicato l'avvenuto decesso dell'avv. Adolfo Quintieri, membro del consiglio di amministrazione designato dal Ministro per le finanze;

Considerata la necessità di procedere all'integrazione del predetto consiglio di amministrazione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente provvedimento e fino alla scadenza stabilita dal cennato decreto interministeriale 15 giugno 1968, è chiamato a far parte del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo (I.N.G.I.C.) il sig. Silvio Baruchello in sostituzione del sig. Adolfo avv. Quintieri, deceduto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 settembre 1970

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1970
Registro n. 40 Finanze, foglio n. 273

(10589)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1970.

Nomina del presidente del comitato consultivo in materia di ricorsi avanzati dai lavoratori ai sensi dell'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, concernente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1969, con il quale, ai sensi dell'art. 4 della citata legge 29 aprile 1949, n. 264, è stato ricostituito, in seno alla commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati, il comitato avente la funzione di esprimere parere sui ricorsi prodotti dai lavoratori nelle materie indicate alle lettere *a*), *b*) e *c*) del secondo capoverso dell'art. 25 della legge stessa;

Riconosciuta la necessità di provvedere alla sostituzione del prof. Danilo Guerrieri, presidente del predetto comitato, nella sua qualità di direttore generale del collocamento della manodopera, in quanto assegnato alla direzione generale dei rapporti di lavoro;

Considerato che il dott. Cesare Pilia è stato nominato, con decreto ministeriale 24 giugno 1969, direttore generale del collocamento della manodopera;

Decreta:

Il dott. Cesare Pilia, direttore generale del collocamento della manodopera, è nominato presidente del comitato consultivo per l'esame dei ricorsi avanzati dai lavoratori ai sensi dell'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, in sostituzione del prof. Danilo Guerrieri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 settembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(10614)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1970.

Nomina del commissario straordinario dell'Ente autonomo di gestione per il cinema.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visti gli articoli 4 e 10 dello statuto dell'Ente di gestione per il cinema approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 575, e successive modifiche;

Visto il proprio decreto 1° agosto 1968, con il quale si è proceduto alla nomina di un commissario straordinario nella persona del dott. Lauro Laurenti;

Viste le dimissioni irrevocabili presentate dal dottor Laurenti con lettera in data 8 ottobre 1970;

Considerata l'impossibilità di nominare con la necessaria sollecitudine il consiglio di amministrazione e la non opportunità, comunque, di effettuare tale nomina mentre è in corso la modifica dello statuto dell'ente, che prevede una nuova strutturazione del consiglio stesso;

Considerata la necessità di provvedere con urgenza ad assicurare l'amministrazione dell'ente in via straordinaria e temporanea;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Natale Valenti è nominato commissario straordinario dell'Ente autonomo di gestione per il cinema con tutti i poteri del consiglio di amministrazione e del presidente.

Art. 2.

Il commissario straordinario durerà in carica fino alla ricostituzione del consiglio di amministrazione e, comunque, per un periodo massimo di due mesi dalla data di oggi.

Al commissario straordinario è corrisposta un'indennità mensile di L. 500.000 il cui onere graverà sul bilancio dell'Ente autonomo di gestione per il cinema.

Roma, addì 10 ottobre 1970

Il Ministro: PICCOLI

(10611)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1970.

Nomina di componenti la commissione straordinaria cui spetta di decidere sulle impugnazioni avverso le deliberazioni della commissione incaricata di provvedere alla prima formazione dell'albo professionale e dell'elenco speciale dei biologi.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E LA GIUSTIZIA

Vista la legge 24 maggio 1967, n. 396, concernente l'ordinamento della professione di biologo;

Visto il decreto ministeriale in data 8 marzo 1969 con cui si è provveduto alla nomina della commissione straordinaria, prevista dall'art. 50 della legge anzidetta, per la decisione sui ricorsi prodotti avverso le deliberazioni della commissione incaricata di provvedere alla prima formazione dell'albo professionale e dell'elenco speciale dei biologi;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione di un componente della medesima, la dottoressa Lidia La Face, deceduta, e di un secondo componente, il professore Giuseppe Martinoli, dimissionario;

che in sostituzione degli anzidetti componenti possono essere nominati rispettivamente la dottoressa Maria Rosaria De Marco in Spiezia, laureata in scienze biologiche e assistente presso l'Istituto di fisiologia generale dell'Università di Napoli, e la dottoressa Lina Lombardi Pepe, laureata in scienze biologiche e assistente di chimica biologica presso l'Università di Napoli;

Decreta:

La dottoressa Maria Rosaria De Marco in Spiezia e la dottoressa Lina Lombardi Pepe sono nominate componenti della commissione straordinaria cui spetta di decidere sulle impugnazioni avverso le deliberazioni della commissione incaricata di provvedere alla prima formazione dell'albo professionale e dell'elenco speciale dei biologi, in sostituzione del prof. Giuseppe Martinoli e della dottoressa Lidia La Face.

Roma, addì 11 ottobre 1970

Il Ministro: REALE

(10588)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1970.

Proroga della validità del decreto 3 settembre 1970 concernente la competenza al rilascio di autorizzazioni in materia di importazione temporanea.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1133;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 1970, e successive modifiche, concernente la competenza al rilascio delle autorizzazioni di temporanea importazione per alcune merci, nei casi previsti dall'art. 2, punto *c*), del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1133;

Ritenuta la necessità di prorogare la validità del suddetto decreto ministeriale 3 settembre 1970, e successive modifiche;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato consultivo nella seduta del 18 settembre 1970;

Decreta:

Articolo unico

E' prorogata, fino al 31 marzo 1971, la validità del decreto ministeriale 3 settembre 1970 e successive modifiche concernente la competenza al rilascio delle autorizzazioni di importazione temporanea per le merci classificabili alle voci della tariffa doganale, elencate nel decreto ministeriale medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1970

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per il commercio con l'estero
ZAGARI

(10607)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1970.

Nomina del collegio dei revisori dei conti dell'Associazione nazionale addestramento professionale - ANAP - Leone XIII, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 1268 del 4 agosto 1960, con il quale l'Associazione nazionale addestramento professionale - ANAP - Leone XIII, con sede in Milano, ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica e l'approvazione del relativo statuto;

Visto il proprio decreto del 2 marzo 1963, concernente, tra l'altro, la nomina dei componenti del collegio dei revisori dei conti della predetta associazione;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione del succitato collegio;

Visto l'art. 23 dello statuto dell'Associazione nazionale addestramento professionale - ANAP - Leone XIII;

Decreta:

Articolo unico

Il collegio dei revisori dei conti dell'associazione è così composto:

Cosentini dott. Fabio e Pirri dott. Pericle, membri effettivi; Troiani dott. Goffredo, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Cacace dott. Guido, membro effettivo e Malnati avvocato Francesco, membro supplente, in rappresentanza del consiglio generale dell'associazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(10612)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1970.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Puglia, con sede in Bari.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Puglia, con sede in Bari, approvato con decreto ministeriale in data 4 agosto 1969;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 2 agosto 1969 e 30 gennaio 1970;

Sentito il Comitato interministeriale per il decreto ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 17 e 47 dello statuto della Cassa di risparmio di Puglia, con sede in Bari, in conformità ai seguenti testi:

Art. 17, comma terzo: « I sindaci restano in carica per la durata prevista dalle disposizioni di legge vigenti in materia e sono confermabili.

« Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione e possono assistere alle adunanze del comitato »;

Art. 47, lettera g): « operazioni di credito di cui all'art. 40 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 10% delle attività amministrate (patrimonio e depositi), salvo deroga dell'organo di vigilanza ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(10567)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1970.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, con sede in Fabriano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, con sede in Fabriano (Ancona), approvato con decreto ministeriale in data 20 maggio 1950;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta cassa in data 3 dicembre 1969, dalla assemblea dei soci della ripetuta cassa in data 30 novembre 1969 nonchè dal presidente della stessa in data 29 aprile e 14 settembre 1970;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, con sede in Fabriano (Ancona), allegato al presente decreto, composto di cinquantanove articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Statuto della Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana

TITOLO I

Costituzione, sede, scopo, patrimonio

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana deriva dalla fusione, disposta con regio decreto 19 giugno 1940, n. 766, della Cassa di risparmio di Fabriano, che era stata istituita per iniziativa di privati cittadini con sovrano rescritto 27 agosto 1845 ed eretta ente morale con regio decreto 15 maggio 1862, con la Cassa di risparmio di Cupramontana che era stata fondata con regio decreto 3 settembre 1872.

La Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana ha sede sociale e direzione generale in Fabriano. Essa fa parte della Federazione delle casse di risparmio dell'Italia centrale, è regolata dalle leggi e disposizioni vigenti in materia ed in particolare dal presente statuto.

Art. 2.

La Cassa si propone di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza raccogliendo i risparmi e dando ad essi conveniente collocamento, con criteri suscettibili di assicurare il massimo impulso allo sviluppo economico e sociale della propria zona.

Nella scelta degli impieghi saranno tenute in particolare considerazione le iniziative di pubblico interesse e le operazioni di credito a favore del settore agricolo, anche a mezzo di Istituti speciali cui la Cassa partecipa.

Gli utili netti annualmente accertati in sede di bilancio saranno devoluti esclusivamente ad incremento della massa di rispetto e ad opere di beneficenza e di pubblica utilità, con l'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 58.

Art. 3.

La Cassa svolge la sua attività, anche con proprie dipendenze, nella zona di sua competenza ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 4.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dal fondo di dotazione;

b) dal fondo di riserva ordinario;

c) dal fondo di garanzia federale;

d) dal fondo di riserva straordinario;

e) dal fondo per le oscillazioni del valore dei titoli;

f) dal fondo per perdite eventuali;

g) da altri eventuali fondi, costituiti per scopi speciali, comunque denominati.

Art. 5.

Sono organi della Cassa:

1) l'assemblea dei soci;

2) il consiglio di amministrazione;

3) il presidente;

4) il collegio sindacale;

5) il direttore generale;

6) le commissioni di sconto eventualmente costituite a norma del presente statuto.

TITOLO II

Soci

Art. 6.

Il numero dei soci non sarà maggiore di centoventi nè minore di novanta, da scegliersi rispettivamente per due terzi ed un terzo tra i cittadini aventi i requisiti richiesti nel quinto comma del presente articolo residenti nelle zone di competenza delle cessate Casse di risparmio di Fabriano e di Cupramontana quali risultavano alla data della fusione.

La qualità di socio si acquista a seguito di nomina della assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione o di almeno un terzo del numero massimo dei soci. In questo secondo caso la proposta dovrà pervenire almeno dodici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Per essere ammesso in qualità di socio occorre il voto favorevole di due terzi dei votanti in assemblea, purchè rappresentino almeno la metà più uno degli intervenuti e dei deleganti.

I soci non hanno diritto né sul patrimonio né sugli utili della Cassa.

I candidati devono essere scelti fra i cittadini italiani di piena capacità civile, di indiscussa probità ed onorabilità, annoverabili tra le persone più rappresentative nelle varie categorie economiche e professionali.

Non possono essere nominati soci:

a) coloro contro i quali pendano atti esecutivi per inadempienza alle loro obbligazioni verso la Cassa o che abbiano lite vertente con essa o che ad essa abbiano cagionato danni o perdite;

b) i dipendenti della Cassa in servizio.

Decadono da soci:

1) coloro che perdano la cittadinanza italiana, che siano interdetti, inabilitati, o che perdano per qualsiasi causa la piena capacità civile;

2) coloro che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dalle lettere *a*) e *b*) del comma precedente;

3) coloro che riportino una condanna che menomi la loro onorabilità.

Possono essere dichiarati decaduti coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti, o non si siano fatti rappresentare alla assemblea in tre adunanze ordinarie consecutive. La decadenza dalla qualità di socio è pronunciata inappellabilmente:

dal consiglio di amministrazione d'ufficio, nei casi previsti dal precedente comma settimo, punti 1), 2) e 3);

dall'assemblea dei soci in tutti gli altri casi; l'assemblea stessa delibererà — su proposta del consiglio di amministrazione o di almeno un decimo dei soci — con la stessa maggioranza di voti prevista per l'ammissione.

Art. 7.

Ogni socio può farsi rappresentare nelle assemblee da un altro socio mediante speciale delega scritta.

Ciascun socio non può avere che un voto e la delega di un solo socio.

TITOLO III

Assemblea dei soci

Art. 8.

L'assemblea dei soci si aduna ordinariamente e straordinariamente per deliberare:

a) sull'elezione e decadenza dei soci;

b) sulla nomina dei componenti il consiglio di amministrazione, per la parte di sua competenza;

c) sulla misura delle medaglie di presenza a favore dei membri del consiglio e delle eventuali commissioni consiliari; con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

d) sulla nomina di un sindaco, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

e) sulla retribuzione del collegio sindacale, con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

f) sull'approvazione del bilancio;

g) sulle eventuali proposte formulate dal consiglio e su quelle formulate dai soci per iscritto con le modalità di cui al successivo art. 10.

L'assemblea esprimerà, inoltre, il suo parere sulle modifiche statutarie che saranno sottoposte al suo esame dal consiglio di amministrazione e su quelle proposte da almeno un terzo del numero massimo dei soci, sulle quali delibererà, in via definitiva, il consiglio di amministrazione.

Art. 9.

L'assemblea deve essere convocata in via ordinaria per deliberare, fra l'altro, entro il primo trimestre di ogni anno, sui seguenti argomenti:

a) approvazione del bilancio;

b) eventuale elezione di componenti il consiglio di amministrazione, per la parte di sua competenza, e misura delle medaglie di presenza a favore dei membri del consiglio e delle eventuali commissioni consiliari;

c) nomina del sindaco di cui alla lettera *d*) del precedente art. 8, e retribuzione del collegio sindacale.

Art. 10.

L'assemblea può essere convocata in via straordinaria dal presidente del consiglio di amministrazione, quando ne sorga la necessità, o quando ne faccia domanda, per iscritto, almeno un quarto del numero massimo dei soci.

Art. 11.

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere spedito ai soci e ai sindaci almeno quindici giorni innanzi a quello fissato per le adunanze e deve contenere l'ordine del giorno. Con lo stesso avviso sarà fissata la seconda convocazione, che potrà essere indetta anche nello stesso giorno, ma almeno con un'ora di distanza dalla prima.

Art. 12.

L'assemblea è legalmente costituita in prima convocazione quando vi intervenga o vi sia rappresentata almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, quando sia presente o sia rappresentato almeno un sesto del numero massimo dei soci.

Art. 13.

Le deliberazioni, salvo quanto è disposto dall'art. 6, si prendono a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le votazioni debbono essere a scrutinio segreto quando si riferiscono a decisioni su persone.

In caso di votazione segreta, la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei votanti si intenderà respinta.

Art. 14.

La presidenza dell'assemblea è assunta dal presidente del consiglio di amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal consigliere qualificato più anziano, ai sensi del successivo art. 21.

Il segretario dell'assemblea è nominato dal presidente della stessa tra i soci.

TITOLO IV

Consiglio di amministrazione

Art. 15.

Il consiglio di amministrazione è composto del presidente, del vice presidente e di sette consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati a norma di legge: il presidente tra i cittadini aventi domicilio nella zona di competenza della cessata Cassa di risparmio di Fabriano ed il vice presidente tra i cittadini aventi domicilio nella zona di competenza della cessata Cassa di risparmio di Cupramontana.

I consiglieri vengono eletti dall'assemblea dei soci nel proprio seno: cinque di essi vengono scelti tra i soci aventi domicilio nella zona di competenza della cessata Cassa di risparmio di Fabriano e due tra quelli aventi domicilio nella zona di competenza della cessata Cassa di risparmio di Cupramontana, quali risultavano alla data della fusione.

I componenti il consiglio di amministrazione debbono essere scelti tra cittadini italiani di piena capacità civile, di indiscussa probità ed onorabilità, annoverabili tra le persone più rappresentative nelle varie categorie economiche e professionali.

Art. 16.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione:

1) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei membri del consiglio stesso o del collegio sindacale;

2) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei dirigenti e funzionari, nonchè il coniuge, i parenti e gli affini fino al secondo grado incluso degli impiegati della Cassa;

3) oltre alle incapacità e decadenze stabilite dalla legge sono incompatibili le funzioni di amministratore con quelle di presidente, consigliere, direttore o dipendente di altri istituti di credito aventi sede o filiali nella provincia di Ancona, al cui capitale la Cassa non partecipa.

Coloro che all'atto della nomina, o successivamente, venissero a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo statuto o dalle leggi, saranno dichiarati decaduti di ufficio dal consiglio di amministrazione, il quale prenderà la iniziativa per la loro sostituzione.

I componenti il consiglio di amministrazione non possono contrarre obbligazioni dirette o indirette con la Cassa e ove venissero ad assumerle, per qualsiasi causa, dovranno immediatamente estinguerle, altrimenti saranno dichiarati decaduti dal consiglio di amministrazione. Qualora però le obbligazioni siano sorte per fatti indipendenti dalla volontà dell'amministratore, la decadenza sarà dichiarata soltanto nel caso in cui siffatte obbligazioni non vengano estinte nel termine di sei mesi dalla data di assunzione delle stesse.

Art. 17.

Il presidente ed il vice presidente durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

I membri del consiglio eletti dall'assemblea dei soci durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per una sola volta consecutivamente.

Nei casi, però, di integrale ricostituzione del consiglio, numero cinque componenti (esclusi il presidente ed il vice presidente) scadono anticipatamente di carica come segue: numero tre alla fine del secondo anno dalla ricostituzione e numero due alla fine del terzo anno.

I consiglieri che scadono alla fine del secondo e del terzo anno sono determinati da sorteggio.

I componenti il consiglio scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 18.

Al presidente, al vice presidente e agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere, per l'intervento alle adunanze del consiglio e di eventuali commissioni consiliari e di sconto, oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dall'assemblea dei soci con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi di importo delle medaglie del genere.

La medaglia di presenza sarà pure corrisposta al consigliere di turno nei giorni in cui la sua opera sarà effettivamente richiesta presso la sede centrale dell'istituto. Tale presenza effettiva del consigliere di turno dovrà constare da apposito registro sul quale egli apporrà la sua firma.

Nel caso di viaggi compiuti nell'interesse dell'istituto verrà corrisposta agli amministratori, oltre al rimborso delle spese di trasporto, una diaria per ogni giornata di assenza fuori sede, da fissarsi come al primo comma del presente articolo; la diaria sarà determinata tenendo conto dell'importanza delle piazze in cui le trasferte avvengono.

A ciascun amministratore non potrà però mai competere più di una medaglia di presenza e più di una diaria in una stessa giornata.

Le determinazioni assunte dall'assemblea dei soci a termine del presente articolo dovranno essere portate a conoscenza dell'organo di vigilanza.

Nessun consigliere può prestare opera professionale retribuita nell'interesse dell'Istituto.

Art. 19.

Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

1) sulle modifiche statutarie a sensi di legge;

2) sulla formazione e modifica dei regolamenti interni per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi e delle filiali, nonché dei regolamenti organici del personale della Cassa e delle gestioni ad essa aggregate;

3) sulla formazione dei contratti che regolano il rapporto di lavoro ed il trattamento di quiescenza del personale della Cassa e sulla loro applicazione, per la parte dai contratti stessi demandata al consiglio;

4) sulla nomina ed il trattamento economico e di quiescenza, sul collocamento in aspettativa e a riposo del direttore generale, del vice direttore generale e del personale delle categorie dei dirigenti e dei funzionari, nonchè sulle promozioni alle categorie medesime e nell'ambito delle categorie stesse e sulle punizioni più gravi da applicarsi in conformità dei vigenti contratti di lavoro;

5) sulla nomina e promozione, sul collocamento in pianta stabile, in aspettativa, a riposo; sulle ricompense più importanti e sulle punizioni più gravi da applicarsi nei confronti del restante personale secondo le norme del regolamento e dei vigenti contratti di lavoro;

6) sulla costituzione di commissioni di sconto e di commissioni consultive, occasionali o permanenti, determinandone la composizione, le funzioni e la durata e sulla nomina dei rispettivi componenti;

7) sulle operazioni di cui all'art. 45 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali nonchè, su proposta del direttore generale, ai preposti alle dipendenze in ordine all'erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il miglior andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione;

8) sulla svalutazione dei crediti e sull'accertamento di insussistenze;

9) sul bilancio annuale;

10) sull'erogazione di fondi destinati ad opere di beneficenza e pubblica utilità;

11) sull'apertura e chiusura delle dipendenze della Cassa ai sensi delle vigenti disposizioni, e sulla loro classificazione;

12) sull'assunzione di servizi di ricevitoria ed esattoria delle imposte dirette e di servizi di tesoreria regionale, provinciale e comunale, nonchè di servizi di cassa in genere, con l'osservanza delle vigenti disposizioni;

13) sulla vendita e sugli acquisti di immobili nonchè sulle locazioni;

14) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive;

15) su qualsiasi formalità ipotecaria che non riguardi crediti della Cassa già estinti;

16) sulle norme e sui criteri generali per la raccolta del risparmio e per le operazioni di impiego;

17) sulle transazioni;

18) sull'eventuale nomina di rappresentanti della Cassa in seno agli organi amministrativi e sindacali degli enti al cui capitale la Cassa partecipa.

Art. 20.

Ferme le attribuzioni del direttore generale di cui all'articolo 25, il consiglio può conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, ad amministratori su proposta del presidente.

Inoltre il consiglio può, su proposta del direttore generale, conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, al personale della Cassa.

Art. 21.

Il consiglio si aduna, di regola, due volte al mese ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno quattro membri, o il collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo di lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il consiglio ed il collegio sindacale; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti e, in particolare, quelle previste per i limiti di autonomia di cui al punto 7) dell'art. 19 con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei componenti il consiglio in carica.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente, in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono redatti dal segretario del consiglio e firmati dal presidente e dal segretario. Le funzioni di segretario sono assunte dal direttore generale o da chi lo sostituisce.

Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone o argomenti di particolare riservatezza sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Art. 22.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

TITOLO V

Presidente

Art. 23.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa. Convoca e presiede l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione e le eventuali commissioni consultive.

Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento generale della Cassa.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni per la ratifica alla prima adunanza del consiglio.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche o alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Cassa, quando il credito sia integralmente estinto.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente; in caso di assenza o di impedimento anche di questi, il consigliere che a norma dello art. 21 è qualificato il più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il presidente può, con il parere favorevole del consiglio, delegare, di volta in volta e per singoli affari, chi lo sostituisca nella rappresentanza della Cassa.

TITOLO VI

Collegio sindacale

Art. 24.

Presso la Cassa funziona un collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni che disciplinano le Casse di risparmio, nonchè dalle norme contenute negli articoli 2403, 2407 e 2408 del codice civile.

Di essi uno è nominato dall'assemblea dei soci e due dalla Federazione delle casse di risparmio dell'Italia centrale.

I sindaci restano in carica per la durata prevista dalle disposizioni di legge vigenti in materia e sono rieleggibili o confermabili. Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione e all'assemblea dei soci.

Valgono per i sindaci tutte le disposizioni di che al precedente art. 16 in materia di incompatibilità e di obbligazioni.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione. La stessa iniziativa il presidente assumerà qualora taluno dei sindaci venisse a trovarsi nelle condizioni previste dal terzo comma dell'art. 16.

Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato o rieletto nel triennio successivo.

Spetta ai sindaci, oltre alla retribuzione di cui all'art. 8, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento del mandato.

Nel caso di viaggi compiuti nell'interesse dell'Istituto verrà corrisposta ai sindaci, oltre al rimborso delle spese di trasporto, una diaria per ogni giornata di assenza fuori sede, da fissarsi dalla assemblea dei soci tenendo conto dell'importanza delle piazze in cui le trasferte avvengono.

Il collegio sindacale, all'atto dell'insediamento, delegherà ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro.

TITOLO VII

Direttore generale

Art. 25.

Il direttore generale:

a) interviene con voto consultivo nelle riunioni del consiglio di amministrazione e può fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto, presenzia alle assemblee dei soci e può intervenire nelle riunioni delle commissioni di sconto e consultive eventualmente costituite ai sensi del n. 6 dell'art. 19;

b) è capo di tutti i servizi e del personale della Cassa;

c) indirizza l'attività del personale della Cassa sia nei rapporti interni che esterni, curandone il coordinamento secondo le direttive del consiglio di amministrazione;

d) provvede ad istruire gli affari ed a sottoporli con apposita relazione da lui firmata, alle deliberazioni del consiglio di amministrazione ed esegue le deliberazioni stesse;

e) firma, di regola, la corrispondenza ordinaria e le girate ed appone le quietanze sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private;

f) firma i verbali del consiglio di amministrazione;

g) compie tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal consiglio di amministrazione o dal presidente;

h) dà pareri e formula proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo;

i) prende e propone provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale, in conformità di quanto previsto in materia dai vigenti contratti di lavoro;

l) provvede alla destinazione del personale ai vari uffici e servizi e dispone i trasferimenti del personale stesso, con l'approvazione del presidente nel caso di personale avente qualifica di dirigente o di funzionario, e su delibera del consiglio di amministrazione da una residenza all'altra;

m) ordina ispezioni, indagini e accertamenti presso tutti i servizi, gli uffici e le dipendenze della Cassa.

Il direttore generale, inoltre, compie tutti gli atti non espressamente riservati ad altri organi della Cassa, informandone al più presto possibile il presidente.

Art. 26.

Il direttore generale è coadiuvato dal vice direttore generale al quale potrà demandare in via ordinaria anche particolari mansioni.

Art. 27.

In caso di assenza o impedimento del direttore generale le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale o, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, nell'ordine, da un dirigente o da un funzionario della Cassa all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento.

TITOLO VIII

Personale

Art. 28.

Le funzioni esecutive della Cassa sono affidate al personale delle varie categorie agli ordini della direzione generale.

I diritti, i doveri e l'ordinamento del personale sono stabiliti dagli appositi regolamenti e dai contratti di lavoro.

Art. 29.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con la Cassa, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente della Cassa venisse ad assumere obbligazioni a seguito di successioni, donazioni o altra causa, il consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per l'estinzione delle obbligazioni medesime informandone l'organo di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di effettuare con la Cassa prestiti contro cessione di stipendio, anticipazioni su titoli e mutui ipotecari, purchè siano rigorosamente osservate le limitazioni, modalità e condizioni (massimali di importo, natura e misura della garanzia, condizioni di tasso e di qualsiasi altro genere) prescritte dal presente statuto o da norme regolamentari per le operazioni dello stesso genere concedibili alla comune clientela.

Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio, il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione o l'acquisto, nella zona di competenza della Cassa, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Lo stanziamento del predetto fondo e le cennate norme regolamentari devono essere sottoposti alla preventiva approvazione dell'organo di vigilanza.

TITOLO IX

Filiali

Art. 30.

Le filiali dipendono dalla direzione generale e possono essere classificate in sedi, succursali, agenzie e recapiti.

Il preposto a ciascuna filiale è designato dal direttore generale ed è responsabile del regolare funzionamento della filiale stessa.

Egli ha la rappresentanza della filiale nei limiti stabiliti dall'amministrazione.

TITOLO X

Operazioni passive

Art. 31.

La cassa riceve depositi a risparmio rilasciando appositi libretti. I libretti possono essere al portatore o nominativi, o nominativi ma pagabili al portatore.

Il consiglio di amministrazione stabilisce le condizioni e le norme che regolano la raccolta del risparmio, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia e degli accordi ai quali la Cassa abbia aderito, fissa le caratteristiche formali dei libretti di deposito e le varie categorie di depositi.

Art. 32.

I libretti al portatore possono avere una denominazione proposta dal depositante. Sono cedibili con la semplice tradizione manuale ed i relativi rimborsi sono effettuati al presentatore del libretto senza responsabilità alcuna per la Cassa.

Art. 33.

Il libretto nominativo viene emesso senza responsabilità della Cassa in ordine alla identità ed esistenza della persona a cui viene intestato. I rimborsi possono essere effettuati solo al titolare, al suo legittimo rappresentante, eredi o aventi causa.

Possono emettersi libretti nominativi intestati al nome di più persone anche con la facoltà per ciascuna di compiere operazioni separatamente.

Le variazioni della capacità di agire degli intestatari ed i mutamenti nelle persone designate quali legittimi rappresentanti non hanno efficacia nei confronti della Cassa se non le siano stati comunicati nelle forme valide ai sensi di legge. Nel caso di fallimento occorrerà che l'opposizione contro rimborsi a titolari falliti sia fatta mediante domanda scritta del curatore.

Art. 34.

Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore, è considerato al portatore nei rapporti con la Cassa. Il relativo credito è pagabile all'esibitore che è considerato legittimo possessore del libretto. Ove però sia stato notificato alla Cassa il decesso del titolare o l'intervenuta perdita della sua capacità di agire, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 35.

La Cassa può istituire una categoria di libretti di risparmio speciale nominativi, da emettersi a favore di persone appartenenti a classi di piccoli risparmiatori o a favore di enti aventi scopi di beneficenza, di assistenza, di mutualità, di previdenza, di cooperazione e di istruzione.

L'ammontare delle somme depositate sulla categoria di libretti suddetti non può superare il 10% dei depositi complessivi raccolti dalla Cassa.

Art. 36.

La Cassa può emettere buoni fruttiferi a scadenza fissa, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Art. 37.

I movimenti — versamenti e prelevamenti — sui depositi a risparmio devono essere annotati sui relativi libretti.

Se il titolare di un libretto a risparmio nominativo ha dato incarico alla Cassa di effettuare pagamenti a carattere ricorrente sul libretto verrà posta una particolare annotazione ed in tal caso i prelievi potranno essere fatti dalla Cassa che provvederà alla relativa annotazione sul libretto alla prima presentazione.

Art. 38.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti o buoni fruttiferi si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

Il consiglio di amministrazione potrà stabilire norme speciali per facilitare l'emissione di duplicati quando trattasi di libretti o buoni fruttiferi il cui credito sia contenuto nel limite di legge per l'adozione di tali norme.

Art. 39.

La Cassa riceve depositi vincolati a tempo, depositi giudiziali e con speciali condizioni.

I depositi a medio termine, che la Cassa raccoglie mediante emissione di buoni fruttiferi o con accensione di conti di deposito, non potranno superare nel complesso l'importo delle operazioni attive a medio e lungo termine che saranno indicate dall'organo di vigilanza.

Art. 40.

Delle variazioni dei tassi d'interesse sarà data notizia mediante affissione del relativo provvedimento agli albi della Cassa. Le variazioni stesse hanno effetto immediato per tutti i depositi, fatta eccezione per quelli vincolati a tempo, per i quali la variazione del tasso ha effetto dalla scadenza dei rispettivi vincoli.

Con uguale affissione agli albi saranno rese note le norme particolari che il consiglio di amministrazione delibererà ai sensi dell'art. 31.

Art. 41.

Le registrazioni, le dichiarazioni di vincolo e le annotazioni in genere sui libretti non impegnano la Cassa se non siano controfirmate dal suo personale.

Art. 42.

I depositanti debbono presentare almeno una volta l'anno i loro libretti per il controllo. L'inosservanza di questa prescrizione libera la Cassa da ogni responsabilità in caso di errori e frodi che si fossero verificati successivamente all'annotazione dell'ultima operazione da parte della Cassa.

Art. 43.

La Cassa può ricevere depositi in conto corrente con libretto e in conti correnti di corrispondenza liberi o vincolati.

Delle somme il titolare può disporre con assegni o mediante disposizioni date per corrispondenza.

Art. 44.

La Cassa può scontare presso la Banca d'Italia e presso aziende ed istituti di credito il proprio portafoglio cambiario, le delegazioni su tributi e cespiti nonchè i crediti e le annualità, di cui alle lettere *f*), *h*) ed *n*) dell'art. 45, contrarre anticipazioni passive costituendo in pegno titoli di proprietà, nonchè effettuare riporti passivi.

TITOLO XI

Operazioni attive

Art. 45.

I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

a) anticipazioni, anche sotto forma di conto corrente, e riporti su titoli emessi o garantiti dallo Stato, e su altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio;

b) acquisto di titoli di cui alla precedente lettera *a*), nonchè di quelli acquisibili in base ad autorizzazione del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) partecipazioni all'Istituto di emissione, all'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, agli istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza della Cassa, nonchè ad enti creati o promossi dallo Stato o ai quali lo Stato commette particolari incarichi o funzioni di interesse generale;

d) crediti garantiti da ipoteca su beni immobili o titoli del debito pubblico;

e) crediti garantiti da privilegio su cose mobili iscritte nei pubblici registri (ipoteca mobiliare), in forma di mutuo, di conto corrente o cambiaria;

f) mutui chirografari a regioni, a provincie, a comuni, a loro consorzi, ad enti pubblici, ad enti morali assistenziali e ad enti che, giusta istruzioni dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia di delegazioni su tributi e cespiti riscuotibili con la procedura prevista per le imposte dirette e delegabili per legge, a consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, con garanzia di delegazioni sui contributi consorziali, pure delegabili per legge, e sui contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle provincie e dei comuni;

g) prefinanziamenti, a favore degli enti indicati nella precedente lettera *f*), su mutui in corso di perfezionamento concessi dalla Cassa stessa o dalla Cassa depositi e prestiti o da istituti speciali di credito o da altri istituti di diritto pubblico previdenziali o assicurativi;

h) acquisto di crediti verso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni e le opere pie, purchè si tratti di crediti certi ed esigibili senza condizioni, a scadenze determinate, e sconto di annualità corrisposte dallo Stato, da regioni, provincie e comuni o da loro aziende in forza di leggi e convenzioni;

i) prestiti contro cessione di stipendio o di salario in conformità alle disposizioni vigenti in materia, purchè i rischi relativi siano interamente coperti dalle garanzie di legge o da valide assicurazioni;

l) anticipazioni ed aperture di credito, anche in forma di conto corrente, garantite da pegno di cose mobili aventi valore commerciale o da fedi di deposito (con annessa nota di pegno) emesse da magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, da altri titoli che, per disposizione di legge, siano rappresentativi di merci o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso gli enti pubblici, secondo le norme che verranno stabilite dal consiglio di amministrazione;

m) sconto di buoni del tesoro ordinari, o di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*), con scadenza non superiore a sei mesi;

n) sconto di cambiali e di note di pegno;

o) crediti chirografari, assistiti o non da cambiali o fideiussioni, anche sotto forma di apertura di credito in conto corrente;

p) anticipazioni a regioni, provincie, comuni ed altri enti per i quali la Cassa disimpegna i servizi di cassa o di tesoreria, entro i limiti fissati nei capitoli di appalto e con l'osservanza delle disposizioni di che agli articoli 46 e 47 in merito ai limiti di fido;

q) operazioni di credito agrario in conformità alle leggi vigenti;

r) depositi in conto corrente presso l'istituto di emissione, l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, altre Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1ª categoria, istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale ed altri istituti di credito dei quali la Cassa è partecipante con l'osservanza delle modalità e delle limitazioni eventualmente poste dall'organo di vigilanza;

s) acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

t) operazioni di credito previste da leggi speciali che autorizzino la Cassa a compierle anche in deroga al proprio statuto;

u) finanziamenti di operazioni di importazione e di esportazione, secondo le modalità e le leggi vigenti.

L'elencazione delle operazioni attive di cui sopra ha carattere tassativo; eccezionalmente però — previa autorizzazione dell'organo di vigilanza — la Cassa potrà effettuare operazioni non contemplate da siffatta elencazione.

Art. 46.

Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente articolo 45 debbono essere, di regola assistite:

integralmente dalle garanzie previste dalle vigenti disposizioni di carattere generale emanate dall'organo di vigilanza per le operazioni non soggette al limite legale di fido;

oppure:

dall'obbligazione chirografaria di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria e indiscussa solvibilità.

Il fido concedibile ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa, salvo deroga da richiedersi, caso per caso, all'organo di vigilanza. Per il calcolo dell'importo dell'anzidetto limite, nonchè per la determinazione delle operazioni soggette al limite medesimo, si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza.

Art. 47.

Nel limite massimo di fido del 3% del patrimonio — salvo deroga da richiedersi, per importi maggiori, all'organo di vigilanza — la Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato) quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria solvibilità.

Art. 48.

Per le anticipazioni ed i riporti sopra titoli di cui alla lettera *a*) dell'art. 45 verrà applicato, rispettivamente sul prezzo corrente o sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione e in ogni caso non inferiore al 10%.

L'importo delle operazioni di cui alle lettere *e*) ed *l*) dell'articolo 45 non deve superare i due terzi del prezzo corrente o del valore di stima, accertato da perito di fiducia della Cassa, delle cose offerte in garanzia delle operazioni stesse.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi, ma possono essere rinnovate.

Apposite norme regolamentari devono compiutamente disciplinare tutte le condizioni, limitazioni, modalità e termini da osservare per le operazioni di cui alle richiamate lettere *a*), *e*) ed *l*) dell'art. 45.

Art. 49.

La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a sei mesi. E' in facoltà della Cassa di accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione ed eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a dodici mesi quando trattisi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 45 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile od in virtù di leggi speciali.

Le cambiali relative ad operazioni di credito agrario avranno le caratteristiche e la durata previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 50.

Le ipoteche di cui alla lettera d) dell'art. 45 dovranno essere di primo grado e gli immobili ipotecati dovranno avere un valore cauzionale almeno doppio del credito concesso.

Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo semprechè l'ammontare delle ipoteche precedenti unitamente all'ammontare di quelle da iscrivere dalla Cassa non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione, rilasciata da compagnia benevisa alla Cassa, contro i danni dell'incendio e del fulmine, ove si tratti di edifici o boschi, vincolata a favore della Cassa; essi dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo per tutta la durata dell'operazione.

Art. 51.

Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate con rate semestrali costanti in un periodo massimo di anni 20. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in unica soluzione. In tal caso la durata del mutuo non potrà superare i 5 anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

Le operazioni ipotecarie in forma di apertura di credito in conto corrente avranno durata non superiore ad anni 5; eccezionalmente la loro durata potrà essere protratta per altri 5 anni.

Le operazioni ipotecarie in forma cambiaria dovranno essere estinte in un periodo massimo di anni 5 con decurtazioni semestrali e, in linea eccezionale, anche annuali, tali che corrispondano alla fine di ogni anno almeno ad un quinto dello ammontare originario.

Dovranno essere adottate le cautele necessarie affinchè la ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resti ferma ed operativa di effetti giuridici fino all'estinzione delle cambiali, anche se siano state concesse rinnovazioni con o senza decurtazioni.

I prestiti contro ipoteca di primo grado su titoli del debito pubblico saranno effettuati secondo le modalità stabilite dalle leggi ad essi relative, per la durata non superiore a 15 anni e nei limiti del 50% del valore di borsa accertato all'atto della stipulazione.

Art. 52.

Le operazioni di mutuo previste dalla lettera *e*) dell'art. 45 potranno avere una durata non superiore in ogni caso a cinque anni.

I mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 45 debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni 20.

Le operazioni di cui alla lettera *h*) del predetto art. 45 dovranno avere pure durata non superiore agli anni 20.

Le aperture di credito in conto corrente, di cui alle lettere *e*), *l*) ed *o*) del ripetuto art. 45, potranno avere una durata massima di dodici mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

Art. 53.

Le operazioni di cui alla lettera *t*) dell'art. 45 potranno essere effettuate, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, anche quando la durata, le modalità e le condizioni previste dalle disposizioni di legge che le regolano siano difformi da quelle contemplate dal presente statuto per le operazioni di categorie analoghe.

Art. 54.

Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 45: complessivamente 10% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 45: complessivamente 10% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

c) partecipazioni, acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le province ed i comuni: complessivamente 5% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

d) somministrazione di fondi, mediante aperture di credito in c/c, ad istituti speciali di credito: complessivamente 5% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

e) mutui di cui alla lettera e) dell'art. 45 ed operazioni di cui alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 10% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

f) operazioni immobiliari di cui alla lettera *s*) dell'art. 45 con esclusione di quelle previste dall'art. 31, primo comma, del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 50% del patrimonio;

g) operazioni di credito di cui all'art. 47 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 10% delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima a condizione che il loro totale non superi il 30% delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di leggi speciali, in deroga a norme di statuto.

Titolo XII

Operazioni varie

Art. 55.

La Cassa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

a) accettare depositi a custodia ed in amministrazione;

b) concedere in uso cassette di sicurezza ed accettare in deposito plichi chiusi e oggetti ingombranti;

c) assumere a richiesta della clientela il pagamento delle imposte, tasse e di oneri a carattere ricorrente previa copertura totale;

d) vendere ed acquistare titoli e valori per conto terzi, previa totale copertura;

e) prestare cauzioni e fideiussioni a favore di terzi, con l'osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 46 e 47 sui limiti di fido e previa assunzione di adeguate controgaranzie (chirografarie, reali o di altro genere) aventi i requisiti delle garanzie statutariamente accettabili per le operazioni di impiego di capitali. Le fideiussioni possono essere rilasciate pure a garanzia di operazioni di credito, semprechè queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda le modalità e condizioni.

Per le prestazioni di cauzioni e fideiussioni devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

f) partecipare, con le debite autorizzazioni, a consorzi per il collocamento e l'assunzione di titoli di cui al punto *a*) dell'art. 45, ed a consorzi per il solo collocamento — attraverso il servizio dei propri sportelli — di altri titoli;

g) assumere la gestione di magazzini generali, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza;

h) assumere la gestione di istituzioni di carattere economico e di patrimoni ai sensi delle leggi sulle Casse di risparmio;

i) effettuare operazioni in cambi e valute con l'osservanza delle norme vigenti in materia e delle limitazioni, modalità e condizioni previste dal presente statuto per le operazioni similari in valuta italiana;

l) svolgere per conto terzi ogni servizio inerente alla funzione bancaria, adottando cautele atte ad evitare rischi per la Cassa.

Art. 56.

La Cassa può assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, servizi di esattoria e ricevitoria regionali, provinciali e comunali, nonchè i servizi di cassa o di tesoreria di enti morali, società, consorzi ed associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale come pure i servizi di corrispondenza di altre aziende o istituti di credito.

Art. 57.

Ad ogni effetto di legge si intende che i contraenti con la Cassa abbiano eletto domicilio presso la segreteria del comune ove la Cassa stessa ha la sede centrale.

Titolo XIII

Bilancio

Art. 58.

Nel primo bimestre di ogni anno il direttore generale presenterà al Consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente.

Il consiglio di amministrazione predispone il bilancio e lo presenta, accompagnato dalla relazione propria e da quella del collegio sindacale e del direttore generale, all'assemblea dei soci da convocare entro il 31 marzo, per la discussione e l'approvazione del bilancio stesso, nonchè per l'assegnazione di almeno 5/10 degli utili netti di esercizio alla massa di rispetto e dei rimanenti decimi ad opere di beneficenza e di pubblica utilità.

L'importo disponibile per la beneficenza sarà per tre decimi dell'utile netto destinato in ragione di due terzi a favore di enti ed istituzioni della zona già servita dalla Cassa di risparmio di Fabriano e di un terzo, a favore di enti ed istituzioni della zona già servita dalla Cassa di risparmio di Cupramontana. L'importo residuo sarà utilizzato dal consiglio di amministrazione per opere ed iniziative di rilevante utilità pubblica nella zona della cessata Cassa di risparmio di Fabriano e nella zona della cessata Cassa di risparmio di Cupramontana in proporzione alla massa dei depositi raccolti e degli impieghi creditizi effettuati nelle zone stesse.

Art. 59.

La Cassa ha durata illimitata.

In caso di scioglimento o liquidazione della Cassa, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'ente, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità e di assistenza a vantaggio delle popolazioni fra le quali la Cassa ha raccolto i suoi depositi.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
FERRARI AGGRADI

(10564)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1970.

Sostituzione del segretario della commissione consultiva interregionale in materia di programmazione economica.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, relativo alla costituzione della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 27 novembre 1967, concernente la composizione della predetta commissione;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 9 aprile 1970, concernente la nomina del direttore di divisione dott. Vincenzo Grana a segretario della commissione consultiva interregionale;

Ritenuta la necessità di sostituire il predetto dottor Grana, destinato ad altro incarico, nella funzione di segretario della commissione in parola;

Decreta:

Articolo unico

Il prof. Carlo Vallauri, direttore di divisione, in servizio presso la direzione generale per l'attuazione della programmazione economica, è nominato segretario della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1970

Il Ministro: GIOLITTI

(10590)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1970.

Liquidazione coatta amministrativa della « Società cooperativa a responsabilità limitata Salvatore Giovagnoli », con sede in Ancona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la lettera in data 3 luglio 1970 dell'Associazione generale delle cooperative italiane cui la « Società cooperativa a responsabilità limitata Salvatore Giovagnoli », con sede in Ancona, aderisce, nonchè la nota in data 18 luglio 1970 dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Ancona, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La « Società cooperativa a responsabilità limitata Salvatore Giovagnoli », con sede in Ancona, costituita per rogito notaio dott. Giorgio Sabatini in data 3 luglio 1957, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Nestore Natalini ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1970

(10568) *Il Ministro*: DONAT-CATTIN

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone del Parco nazionale d'Abruzzo ricadenti nel territorio dei comuni di San Biagio, Picinisco, Settefrati, Alvito e Campoli Appenninico.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Frosinone per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 25 luglio 1966, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le zone del Parco nazionale d'Abruzzo ricadenti nel territorio dei comuni di S. Biagio, Picinisco, Settefrati, Alvito e Campoli Appenninico;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge agli albi dei comuni di S. Biagio, Picinisco, Settefrati, Alvito e Campoli Appenninico;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte dei comuni di Settefrati e Picinisco, che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico perchè costituiscono un complesso panoramico di non comune bellezza per le caratteristiche alture, pendii e piani ricchi di boschi e di densa vegetazione abbellito dalla presenza delle acque e dalle tonalità dei colori della vegetazione, che formano un pittoresco paesaggio con continui quadri naturali di grande suggestività ricchi inoltre di punti di vista accessibili al pubblico, dai quali si possono godere tutte le sopracitate bellezze;

Vista l'opportunità di sottoporre a vincolo l'intero comprensorio facente parte del Parco nazionale d'Abruzzo per l'omogeneità delle sue caratteristiche ecologiche, geologiche e paesistiche;

Decreta:

La zona dei territori dei comuni di S. Biagio, Picinisco, Settefrati, Alvito e Campoli Appenninico (Frosinone)

compresa entro il perimetro del Parco nazionale d'Abruzzo ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Frosinone.

La soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che i comuni di S. Biagio, Picinisco, Settefrati, Alvito e Campoli Appenninico (Frosinone) compresi entro il perimetro del Parco nazionale d'Abruzzo provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 22 ottobre 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Frosinone

Oggi, 25 luglio 1966, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Frosinone, si è riunita la commissione provinciale di Frosinone per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Zone del Parco nazionale d'Abruzzo comprese nel territorio dei comuni di S. Biagio, Picinisco, Settefrati, Alvito, Campoli Appenninico.

(*Omissis*).

La commissione provinciale di Frosinone per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche all'unanimità propone di sottoporre a vincolo, a norma dell'art. 1, n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le zone dei comuni di Campoli Appenninico, Alvito, S. Biagio Saracinisco, Settefrati e Picinisco, comprese entro il perimetro del Parco nazionale d'Abruzzo.

(10676)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1970.

Rettifica del cognome di uno dei due rappresentanti degli industriali e sostituzione del rappresentante dell'assemblea dei soci in seno al consiglio generale dell'Ente italiano della moda, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1951, n. 239, concernente l'erezione in ente morale e l'approvazione dello statuto dell'Ente italiano della moda, con sede in Torino;

Visto il nuovo statuto dell'ente predetto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1966, n. 666;

Visto il decreto ministeriale 14 maggio 1970 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 27 maggio 1970 concernente la ricostituzione del consiglio generale dell'ente per il triennio 27 maggio 1970-26 maggio 1973;

Vista la lettera n. 5581 del 3 giugno 1970, con la quale il presidente dell'Ente italiano della moda ha comunicato, per la rettifica, che il cognome di uno dei due rappresentanti degli industriali in seno al consiglio generale dell'Ente italiano della moda è Mantero e non Montero, come indicato nel decreto ministeriale 14 maggio 1970 precitato;

Considerato che in data 23 agosto 1970 è deceduto in Torino il dott. Emanuele Nasi, rappresentante dell'assemblea dei soci dell'Ente italiano della moda in seno al consiglio generale dell'ente stesso;

Vista la lettera prot. n. 6344 del 9 ottobre 1970 con la quale il presidente dell'ente predetto ha informato che l'assemblea generale dei soci ha eletto quale proprio rappresentante nel consiglio generale dell'ente lo ing. Carlo Bertolotti, in sostituzione del defunto dottor Emanuele Nasi;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla rettifica del cognome di uno dei due rappresentanti degli industriali in seno al consiglio generale in parola ed alla sostituzione di un rappresentante dell'assemblea dei soci;

Decreta:

Art. 1.

A parziale modifica dell'art. 1 del decreto ministeriale 14 maggio 1970 citato nelle premesse, il cognome di uno dei due rappresentanti degli industriali in seno al consiglio generale dell'Ente italiano della moda è rettificato in Mantero Giuseppe.

Art. 2.

A decorrere dalla data del presente decreto l'ingegnere Carlo Bertolotti è chiamato a far parte del consiglio generale dell'Ente italiano della moda in rappresentanza dell'assemblea dei soci, in sostituzione del dott. Emanuele Nasi deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1970

Il Ministro: GAVA

(10587)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita in comune di Aquino.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Frosinone per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 20 settembre 1967, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la località Santa Maria della Libera sita nell'ambito del territorio comunale di Aquino;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Aquino;

Visto che l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal sindaco di Aquino, è da ritenersi superata in considerazione dello

accordo raggiunto da questa amministrazione con il comune di Aquino per la costruzione del mattatoio nella predetta località;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo, da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè il complesso della monumentale chiesa della Libera, elevata sulla campagna antistante forma un quadro naturale di rilevante bellezza;

Visto che la via Latina costituisce un punto pubblico di visuale dal quale si gode il predetto quadro naturale;

Decreta:

La località Santa Maria della Libera sita in territorio del comune di Aquino ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: partendo dal punto di incontro del confine sud della particella catastale 203 del foglio n. 3 con la strada comunale Latina, il limite del vincolo segue la strada comunale Latina verso nord sino all'altezza della cartiera quindi prosegue verso est lungo il fosso, raggiungendo la particella catastale 234, ingloba le particelle catastali 234, 25, 26, 24, 279 del foglio n. 3, indi, con una retta congiungente il vertice ovest della particella catastale 279 con il vertice sud-est della particella catastale 33 del foglio n. 3, il limite del vincolo segue la strada Aquino-Pontecorvo verso nord, il confine sud della particella 37 del foglio 3, quindi, con un'altra retta, perviene al confine della particella catastale 203, foglio n. 3, che segue sino alla strada comunale Latina.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Frosinone.

La soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Aquino provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 22 ottobre 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Frosinone

Oggi, 20 settembre 1967, presso la sede comunale di Aquino, si è riunita la commissione provinciale di Frosinone per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

AQUINO - Zona S. Maria della Libera. Vincolo d'insieme. Sospensione lavori nuovo mattatoio.

(*Omissis*).

Alle ore 15 il presidente, constatata la presenza del numero legale dei componenti la commissione, a norma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

La commissione provinciale di Frosinone per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche propone a maggioranza, contrario il sindaco, di sottoporre a vincolo la zona di S. Maria della Libera in Aquino, così delimitata: partendo dal punto d'incontro del confine sud della particella catastale 203 del foglio n. 3 con la strada comunale Latina, il limite del vincolo segue la strada comunale Latina verso nord sino all'altezza della cartiera, quindi prosegue verso est lungo il fosso, raggiungendo la particella catastale 234, ingloba le particelle catastali 234, 25, 26, 24, 279 del foglio n. 3, indi, con una retta congiungente il vertice ovest della particella catastale 279 con il vertice sud-est della particella catastale 33 del foglio n. 3, il limite del vincolo segue la strada Aquino-Pontecorvo verso nord, il confine sud della particella 37 del foglio n. 3, quindi, con un'altra retta, perviene al confine della particella catastale 203, foglio n. 3, che segue sino alla strada comunale Latina.

(10675)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1970.

Nomina del presidente del Mediocredito Trentino-Alto Adige e della coesistente sezione autonoma per il credito agrario di miglioramento.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante norme per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 13 marzo 1953, n. 208, concernente la costituzione di un istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella regione Trentino-Alto Adige, con annessa una sezione autonoma per il credito agrario di miglioramento;

Visto l'art. 15 del vigente statuto dell'istituto predetto concernente, tra l'altro, le modalità di nomina del presidente dell'istituto medesimo;

Considerato che è scaduto dalla carica il presidente dell'istituto nominato con precedente decreto in data 7 settembre 1967;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina del presidente, per il prossimo triennio;

D'intesa con il presidente della giunta regionale Trentino-Alto Adige;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Remo Albertini è nominato presidente del Mediocredito Trentino-Alto Adige, ente di diritto pubblico con sede in Trento, e della coesistente sezione autonoma per il credito agrario di miglioramento.

Il predetto durerà in carica tre anni e, secondo le norme statutarie continuerà a rimanere nell'ufficio fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1973.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(10644)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LE MARCHE

Approvazione del piano di zona del comune di San Severino Marche

Con decreto del provveditore alle opere pubbliche per le Marche in data 19 ottobre 1970 n. 1936 è stato approvato il piano delle zone per lo sviluppo della edilizia economico-popolare del comune di San Severino Marche (Macerata) ai sensi e per gli effetti della legge 10 aprile 1962, n. 167.

(10476)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 aprile 1970, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1970, registro n. 693 Pensioni militari, foglio n. 270, è stato respinto perchè infondato il ricorso straordinario prodotto il 5 marzo 1968 dall'ex vicebrigadiere della Guardia di finanza Ponzillo Pasquale, avverso il decreto del Ministro per le Finanze n. 5067 del 23 giugno 1967 con cui fu disposta la sua cessazione dal servizio continuativo per perdita del grado per rimozione a decorrere dalla data del provvedimento formale.

(10475)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Atessa

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1970, n. 11764-2983, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Tano Giuseppe, nato il 16 febbraio 1900 in Atessa, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Atessa, estese mq. 254, riportate in catasto alla particella n. 1 del foglio di mappa n. 33 ed alle particelle numeri 303 e 281 del foglio di mappa n. 18 del comune di Atessa e nella planimetria tratturale con i numeri 567, 568-*a* e 568-*b*.

(10345)

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Castiglione della Pescaia

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1970, n. 215, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato dei terreni della superficie complessiva di Ha. 3.13.90 distinti nel catasto del comune di Castiglione della Pescaia (Grosseto) ai fogli 103, 104 e 109, particelle 50, 52, 46p, 47p e 2p, non più utilizzabili alle esigenze della bonifica.

(10461)

Autorizzazione al consorzio di bonifica Zerpano Alpone, con sede in Verona, ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1970, registrato dalla Corte dei conti il 26 settembre 1970 al registro n. 13, foglio n. 253 il consorzio di bonifica Zerpano Alpone, con sede in Verona, è stato autorizzato ad acquistare un immobile dalla ditta Soccardi, Bogoni e Molini e dalla ditta Alberto al prezzo complessivo di L. 56.100.000.

(10543)

Divieto di esercizio venatorio in provincia di Bologna

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1970 ai sensi dell'art. 23 del testo unico sulla caccia del 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, nella provincia di Bologna è vietato l'esercizio venatorio per cinque anni alle specie avicole del rigogolo e dell'upupa.

(10133)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diploma originale di abilitazione professionale

Il dott. Giuseppe Santero, nato ad Acqui Terme (Alessandria) il 22 luglio 1914, ha dichiarato di avere smarrito il diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di chimico rilasciatogli dalla Università di Pisa nel corso dell'anno 1941.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Pisa.

(10507)

Smarrimento di diplomi di abilitazione definitiva all'esercizio professionale

Il dott. Raffaello Fatai, nato a Montevarchi (Arezzo) il 7 aprile 1920, ha dichiarato di avere smarrito il diploma di abilitazione definitiva all'esercizio della professione di farmacista rilasciatogli dall'Università di Firenze in data 18 giugno 1963.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Firenze.

(10508)

Il dott. Romano Lisco, nato a Grado (Gorizia) il 30 gennaio 1924, ha dichiarato di avere smarrito il diploma di abilitazione definitiva all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Padova in data 28 dicembre 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Padova.

(10509)

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Rocco Agostino, nato a Gioiosa Ionica (Reggio Calabria) il 3 luglio 1943, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 22 luglio 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(10511)

Il dott. Mario Monti, nato a Bologna il 7 maggio 1943, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Bologna in data 21 febbraio 1970.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(10512)

Il dott. Pier Giovanni Fain, nato a San Vito al Tagliamento (Udine) il 19 giugno 1931 ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Padova in data 25 maggio 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Padova.

(10513)

Il dott. Ernesto Uberti, nato a Castelli Cusiani (Novara) il 26 settembre 1933, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista rilasciatogli dalla Università di Ferrara in data 2 gennaio 1967.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Ferrara.

(10514)

Il dott. Romano Bulgarelli, nato a Rovigo il 21 aprile 1934, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista rilasciatogli dalla Università di Ferrara in data 7 aprile 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Ferrara.

(10515)

Il dott. Giovanni Taccone, nato a Torino il 24 gennaio 1937, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dalla Università di Roma in data 8 maggio 1963.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(10516)

Il dott. Giuseppe Beniamino Fimognari, nato a Gerace (Reggio Calabria) il 1° novembre 1932, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 4 luglio 1963.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(10517)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1970, registro n. 82, foglio n. 117, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 26 aprile 1967 dalla signora Mascolo Maria nata Palumbo, avverso la mancata assunzione quale bidella supplente presso la scuola media di Casola (Napoli).

(10521)

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1970, registro n. 81, foglio n. 318, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 19 settembre 1967 dalla signora Santarella Stella vedova Mancini, avverso la graduatoria del concorso ad un posto di bidella non di ruolo presso la scuola media « Bovio » di Foggia.

(10519)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1970, registro numero 86 Pubblica istruzione, foglio n. 152, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto in data 12 gennaio 1966 dal prof. Francesco Rizzo avverso la decisione della commissione ex art. 5 legge 19 marzo 1955, numero 160, del provveditore agli studi di Agrigento in materia di incarico d'insegnamento.

(10518)

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1970, registro n. 82, foglio n. 116, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 24 gennaio 1967 dalla signora Agnese Santarpia nata Di Vuolo, per l'annullamento dei provvedimenti n. 73185 senza data e n. 76223-76422 in data 26 febbraio 1965 con i quali il provveditore agli studi di Napoli ha respinto i ricorsi gerarchici prodotti dalla stessa contro le graduatorie formulate dal preside della scuola media di Gragnano, per la nomina a posti di bidella supplente.

(10522)

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 1970, registro n. 83, foglio n. 250, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 7 giugno 1966 dal sig. Angelo Guarda, avverso il provvedimento n. 1401 del 31 gennaio 1966, col quale il provveditore agli studi di Vicenza ha respinto il ricorso gerarchico proposto dallo stesso contro l'esclusione dal concorso ad un posto di bidello non di ruolo presso la scuola media di Chiampo.

(10523)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 1970, registro n. 85 Pubblica istruzione, foglio n. 13, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal professore Bartolo Mammana avverso una decisione della commissione dei ricorsi presso il provveditorato agli studi di Messina.

(10524)

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1970, registro n. 81, foglio n. 316, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 3 maggio 1968 dal sig. Luigi Vigna, avverso l'esito del concorso a due posti di bidello supplente presso la scuola media annessa al convitto nazionale di Cosenza.

(10557)

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1970, registro n. 80, foglio n. 130, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 21 agosto 1967 dal sig. Iommelli Giocondino, avverso la graduatoria del concorso ad un posto di bidello non di ruolo presso la scuola media di S. Arpino (Caserta).

(10558)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 3 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 1970, registro n. 85 Pubblica istruzione, foglio n. 14, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal prof. Giuseppe Ronconi avverso la revoca dell'incarico per l'insegnamento di materie tecniche commerciali presso l'istituto tecnico « Calvi » di Padova.

(10559)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 1° giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 1970, registro n. 85 Pubblica istruzione, foglio n. 11, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal prof. Salvatore Perasole in materia di mancato conferimento della nomina per l'insegnamento di scienze naturali e patologia vegetale presso l'istituto tecnico agrario di Avellino.

(10560)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Cuneo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1970, la provincia di Cuneo viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 897.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10687)

Autorizzazione alla provincia di Piacenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1970, la provincia di Piacenza viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 540.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10688)

Autorizzazione alla provincia di Asti ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1970, la provincia di Asti viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 80.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10686)

Autorizzazione al comune di Appignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1970, il comune di Appignano (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.437.275, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10689)

Autorizzazione al comune di Caserta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1970, il comune di Caserta viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.130.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10690)

Autorizzazione al comune di Fuscaldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1970, il comune di Fuscaldo (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 88.473.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10691)

Autorizzazione al comune di Rocca di Cave ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1970, il comune di Rocca di Cave (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.092.295, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10693)

Autorizzazione al comune di Montopoli di Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1970, il comune di Montopoli di Sabina (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.158.180, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10692)

Autorizzazione al comune di Roccadarce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1970, il comune di Roccadarce (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.678.298, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10694)

Autorizzazione al comune di Palena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1970, il comune di Palena (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.143.885, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10732)

Autorizzazione al comune di Putifigari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1970, il comune di Putifigari (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10733)

Autorizzazione al comune di Pozzo Maggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1970, il comune di Pozzo Maggiore (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10734)

Autorizzazione al comune di Ploaghe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1970, il comune di Ploaghe (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10735)

Autorizzazione al comune di Pattada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1970, il comune di Pattada (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10736)

Autorizzazione al comune di Padria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1970, il comune di Padria (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10737)

Autorizzazione al comune di Silvi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1970, il comune di Silvi (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.874.262, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10738)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 20

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3380 Mod. 25/A D.P. — Data: 6 luglio 1970. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico, Ufficio ricevimento delle domande. — Intestazione: Barboni Angelo, nato ad Acquapendente (Viterbo) il 19 gennaio 1949. — Titoli del debito pubblico: *nominativi* 1. — Capitale L. 500.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(10595) Roma, addì 22 ottobre 1970

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 209

Corso dei cambi del 5 novembre 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	622,60	622 —	621,94	622 —	622 —	622,60	622 —	622 —	622,60	622,05
Dollaro canadese	610,25	609,50	609,50	609,55	609 —	610,25	609,40	609,55	610,25	610 —
Franco svizzero	143,76	143,77	143,70	143,73	143,70	143,75	143,735	143,73	143,76	143,75
Corona danese	83,03	82,96	82,96	82,94	83 —	83,03	82,95	82,94	83,03	83 —
Corona norvegese	87,14	87,06	87,06	87,045	87,20	87,14	87,05	87,045	87,14	87,05
Corona svedese	120,10	120 —	120,08	120,045	120,10	120,10	120,055	120,045	120,10	120 —
Fiorino olandese	173,08	173,08	173,10	173,05	173 —	173,08	173,13	173,05	173,08	173 —
Franco belga	12,54	12,532	12,5350	12,5325	12,54	12,54	12,535	12,5325	12,54	12,54
Franco francese	112,82	112,73	112,78	112,72	112,70	112,85	112,73	112,72	112,82	112,75
Lira sterlina	1488,90	1487,75	1488,05	1487,75	1487,50	1488,90	1487,80	1487,75	1488,90	1488 —
Marco germanico	171,47	171,30	171,36	171,31	171,30	171,48	171,335	171,31	171,47	171,32
Scellino austriaco	24,12	24,10	24,1225	24,075	24,10	24,12	24,075	24,075	24,12	24,13
Escudo portoghese	21,77	21,73	21,77	21,77	21,75	21,77	21,77	21,77	21,77	21,77
Peseta spagnola	8,95	8,92	8,95	8,9375	9 —	8,95	8,95	8,9375	8,96	8,95

Media dei titoli del 5 novembre 1970

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	96,70
Redimibile 3,50 % 1934	99,60
» 3,50 % (Ricostruzione)	80,90
» 5 % (Ricostruzione)	84,525
» 5 % (Riforma fondiaria)	83,65
» 5 % (Città di Trieste)	83,75
» 5 % (Beni esteri)	82,025
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,125
» 5,50 % » » 1968-83	84,125
» 5,50 % » » 1969-84	88,675
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	94,975
» » » 5,50 % 1976	99,20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,375
» » » 5,50 % 1977	99,675
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	99,325
» 5 % (» 1° aprile 1973)	93,675
» 5 % (» 1° aprile 1974)	91,30
» 5 % (» 1° aprile 1975)	89,775
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,70
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	89,75
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,125
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	97,35

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 novembre 1970

Valuta	Cambio
Dollaro USA	622 —
Dollaro canadese	609,475
Franco svizzero	143,732
Corona danese	82,945
Corona norvegese	87,047
Corona svedese	120,05
Fiorino olandese	173,09
Franco belga	12,534
Franco francese	112,725
Lira sterlina	1487,775
Marco germanico	171,322
Scellino austriaco	24,075
Escudo portoghese	21,77
Peseta spagnola	8,944

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a dieci posti di vice geometra in prova, da assegnare presso gli uffici del genio civile ricadenti nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Firenze.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1970, n. 10060, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1970, registro n. 9, foglio n. 24, con il quale è stato indetto un concorso pubblico per esami a dieci posti di vice geometra in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto, da assegnare presso gli uffici del genio civile ricadenti nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Firenze;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso in parola;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a dieci posti di vice geometra in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto, da assegnare presso gli uffici del genio civile ricadenti nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Firenze, indetto con decreto ministeriale 6 marzo 1970, n. 10060, citato nelle premesse, è così costituita:

Presidente:

Croppi dott. ing. Giorgio, ispettore generale del genio civile.

Membri:

Varrocchi dott. ing. Vittorio, ingegnere superiore del genio civile;

Racca dott. ing. Alberto, ingegnere superiore del genio civile;

Boni prof. Angelo, ordinario di costruzioni e disegno di costruzioni presso l'istituto tecnico « Galilei » di Firenze;

Faggioli prof. Fernando, ordinario di topografia presso l'istituto tecnico « Galilei » di Firenze.

Segretario:

Sirgiovanni dott. Francesco, consigliere di 1ª classe dell'A.C.

Alla presunta spesa di L. 1.000.000 si farà fronte con impegno sul capitolo 1202/2 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio in corso limitatamente a L. 25.000 e per il restante importo di L. 975.000 con impegno sul corrispondente capitolo dello esercizio finanziario 1971.

Roma, addì 18 settembre 1970

p. *Il Ministro*: Camanni

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1970
Registro n. 19, foglio n. 211

(10577)

Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a dieci posti di assistente in prova del genio civile per uffici ricadenti nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Firenze.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1970, n. 10063, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1970, registro n. 10, foglio n. 70, con il quale è stato indetto un concorso pubblico per esami a dieci posti di assistente in prova per uffici ricadenti nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Firenze;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso in parola;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a dieci posti di assistente in prova del genio civile per uffici ricadenti nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Firenze, indetto con decreto ministeriale 6 marzo 1970, n. 10063, citato nelle premesse, è così costituita:

Presidente:

Cardosi Carrara dott. ing. Sergio, ispettore generale del genio civile.

Membri:

Lardani dott. ing. Francesco, ingegnere superiore del genio civile;

Mirri dott. ing. Antonio, ingegnere superiore del genio civile;

La Rocca dott. ing. Vito, ingegnere superiore del genio civile;

Amato dott. ing. Giuseppe, ingegnere superiore del genio civile.

Segretario:

Francalanza dott. Francesco, consigliere di 1ª classe dell'A.C.

Alla presunta spesa di L. 1.000.000 si farà fronte con impegno sul capitolo 1202/2 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso limitatamente a L. 25.000 e per il restante importo di L. 975.000 con impegno sul corrispondente capitolo dell'esercizio finanziario 1971.

Roma, addì 18 settembre 1970

p. *Il Ministro*: Camanni

(10578)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Commissione esaminatrice del concorso per esami ad un posto di interprete di 3ª classe per la lingua inglese

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1970, registro n. 11 Tesoro, foglio n. 40, con il quale è stato indetto un concorso per esami a un posto di interprete di lingua inglese nel ruolo della carriera di concetto del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso per esame a un posto di interprete di lingua inglese nel ruolo della carriera di concetto del Ministero del bilancio e della programmazione economica, indetto con il decreto ministeriale indicato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Intreccialagli dott. Antonio, ispettore generale.

Componenti:

Carducci Vigilante prof.ssa Filomena, ordinaria delle materie giuridico-economiche presso l'istituto tecnico « Duca degli Abruzzi » di Roma;

Pandolfi prof.ssa Elda, ordinaria di lingua e letteratura inglese presso il liceo scientifico « A. Righi » di Roma;

Ragnisco dott. Achille, direttore di divisione;

Bruno dott. Giuseppe, direttore di sezione.

Le funzioni di segretario della commissione saranno disimpegnate dal prof. Benedetto Bruzzese, consigliere di 1ª classe.

Art. 2.

Ai componenti della suddetta commissione competono i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e la relativa spesa graverà sul capitolo 1052 dell'anno finanziario 1970 e su quelli corrispondenti per l'anno successivo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1970

Il Ministro: GIOLITTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1970
Registro n. 27 *Tesoro, foglio n.* 369

(10252)

Commissione esaminatrice del concorso per esami ad un posto di interprete di 3ª classe per la lingua tedesca

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1970, registro n. 11 Tesoro, foglio n. 40, con il quale è stato indetto un concorso per esami ad un posto di interprete di lingua tedesca nel ruolo della carriera di concetto del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso per esame ad un posto di interprete di lingua tedesca nel ruolo della carriera di concetto del Ministero del bilancio e della programmazione economica, indetto con il decreto ministeriale indicato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Macedonio dott. Domenico, ispettore generale.

Componenti:

Papa prof. Vincenzo, ordinario delle materie giuridico-economiche presso l'istituto « Duca degli Abruzzi » di Roma;
Finazzo prof. Giancarlo, ordinario di lingua e letteratura tedesca presso il liceo scientifico « Plinio Seniore » di Roma;
Camboni dott. Antonio, ispettore generale;
Cevenini dott. Antonio, direttore di divisione.

Le funzioni di segretario della commissione saranno disimpegnate dal dott. Vincenzo Vagnoli, consigliere di 2ª classe.

Art. 2.

Ai componenti della suddetta commissione competono i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, e la relativa spesa graverà sul capitolo 1052 dell'anno finanziario 1970 e su quelli corrispondenti per l'anno successivo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1970

Il Ministro: GIOLITTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *settembre* 1970
Registro n. 27 *Tesoro, foglio n.* 368

(10253)

CORTE DEI CONTI

Revoca del concorso per esami a quaranta posti di vice segretario o vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 27 gennaio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 28 febbraio 1970, con il quale è stato indetto il concorso per esami a quaranta posti di vice segretario o vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti;

Ritenuto che la carriera del personale di segreteria e di revisione della Corte dei conti, cui il concorso innanzi indicato si riferisce, è disciplinata dalle norme contenute nella parte II - titolo V - carriere speciali - del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato che di tali carriere è imminente la ristrutturazione in sede legislativa;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di revocare il cennato concorso per esami;

Decreta:

E' revocato il decreto in data 27 gennaio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 28 febbraio 1970, con il quale è stato indetto il concorso a quaranta posti di vice segretario o vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 30 ottobre 1970

Il presidente: ROSSANO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1970
Registro n. 7 *Presidenza, foglio n.* 366

(10840)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIENA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siena

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 34 in data 21 aprile 1969 con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche vacanti nella provincia di Siena al 30 novembre 1968;

Visto il successivo decreto n. 59 in data 23 agosto 1969 con cui sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso medesimo;

Considerato che si deve procedere alla costituzione della commissione esaminatrice;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e della prefettura di Siena nonchè le proposte formulate dall'ordine provinciale dei medici e le segnalazioni pervenute da parte delle giunte comunali interessate a norma dell'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa specificato, è costituita come segue:

Presidente:

Ragusa dott. Giovanni, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Lopes dott. Antonio, medico provinciale capo, titolare dell'ufficio del medico provinciale di Firenze;

Ciuti dott. Valfredo, funzionario della carriera direttiva amministrativa civile dell'Interno;

Lenzi prof. Franco, direttore della clinica medica, Università di Siena;

Rocco prof. Bernardino, direttore dell'istituto di patologia speciale chirurgica, Università di Siena;

Tortelli dott. Michele, medico condotto di Serre di Rapolano.

Segretario:

Speziale dott.ssa Maria Carla, consigliere di seconda classe in servizio presso il Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice darà inizio alle prove di esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Siena.

Il presente decreto sarà, pertanto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia; esso, per otto giorni consecutivi, sarà anche affisso all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Siena, all'albo pretorio della prefettura ed a quelli dei comuni interessati.

Siena, addì 17 ottobre 1970

Il medico provinciale: SACCHETTI

(10603)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2537, prot. n. 3308, in data 8 aprile 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria del pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1965, bandito con decreto n. 7098 in data 1° settembre 1966;

Visto il proprio decreto n. 2538, prot. n. 3376, in data 9 aprile 1970 con il quale sono state assegnate ai medici vincitori le condotte poste a concorso;

Visto che la condotta « 1° capoluogo » del comune di Gaggio Montano, a seguito della rinuncia del dott. Prati Domenico è rimasta vacante e disponibile;

Considerato che il dott. Bianco Enrico, il dott. Biscotti Tommaso, il dott. Stoico Ugo Gerardo, il dott. Truncali Michele, il dott. Possenti Franco, il dott. Paesani Mario, il dottor Bovina Giancarlo che, nell'ordine, precedono, hanno rinunciato alla nomina per la condotta citata;

Visto che il dott. Vallone Enea ha diritto alla nomina a termini di legge;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La condotta medica « 1° capoluogo » del comune di Gaggio Montano è assegnata al dott. Vallone Enea.

Bologna, addì 7 settembre 1970

Il medico provinciale: SABATTINI

(10537)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TRAPANI

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Trapani.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto del 15 giugno 1970, n. 3947, concernente l'assegnazione delle condotte alle concorrenti risultate vincitrici del concorso pubblico, per titoli ed esame, a posti di ostetrica condotta vacanti nei comuni della provincia di Trapani al 30 novembre 1968;

Considerato che le condotte di Marsala, 3ª condotta urbana; Paceco, condotta frazione Dattilo e San Vito Lo Capo si sono rese vacanti per rinuncia delle rispettive vincitrici;

Tenute presenti le preferenze indicate dalle concorrenti secondo la graduatoria;

Visto che, fra quelle all'uopo interpellate, le ostetriche, Monaco Francesca, Fanara Orsola e Ganci Maria hanno dichiarato di accettare, rispettivamente, la 3ª condotta urbana del comune di Marsala, la condotta della frazione Dattilo del comune di Paceco e la condotta unica del comune di San Vito Lo Capo;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 3947 del 15 giugno 1970, le sottoelencate ostetriche sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna indicata:

Monaco Francesca: Marsala, 3ª condotta urbana;
Fanara Orsola: Paceco, condotta frazione Dattilo;
Ganci Maria: San Vito Lo Capo, condotta unica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nella « Gazzetta Ufficiale » della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale, della prefettura di Trapani e dei comuni interessati.

Trapani, addì 24 ottobre 1970

Il medico provinciale: DI SALVO

(10681)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.